


Pubblicato il 13/04/2026

N. 00419 /2026 REG.PROV.CAU.
N. 00817/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 817 del 2026, proposto da [REDACTED],
[REDACTED], rappresentato e difeso dall'avvocato Sarina Amata, con domicilio digitale
come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del
predetto difensore in Milano, via San Vincenzo, n. 9;

contro

ALER - Azienda Lombarda Edilizia Residenziale, in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa *ex lege* dall'avvocato Cristoforo
Vinci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio
fisico eletto presso lo studio del predetto difensore in Milano, viale Romagna, n.
26;

Comune di Legnano, non costituito in giudizio;

nei confronti

[REDACTED], non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

delle Graduatorie definitive pubblicate, rispettivamente il 05/12/2025 e il 09/12/2025, dal Comune di Legnano e da ALER Milano (Comune di riferimento Legnano) relativamente all'Avviso Pubblico n. 11901 - Offerta abitativa 2025 per l'assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici disponibili nell'ambito territoriale Alto milanese, nella parte in cui non è stata riconosciuta al ricorrente la priorità nell'assegnazione per la condizione di indigenza e nella parte in cui è stato attribuito il minor punteggio di 38,041 e dei provvedimenti presupposti, consequenziali e/o connessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di ALER - Azienda Lombarda Edilizia Residenziale;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026 la dott.ssa Valentina Caccamo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che, alla sommaria valutazione della presente fase cautelare, il ricorso non sia assistito dal necessario *fumus boni iuris*, in quanto, come già stabilito dalla Sezione in analogo precedente, *“per gli avvertimenti che la piattaforma informatica invia in sede di compilazione della domanda e in base al principio di autoresponsabilità, il ricorrente appare dovere sopportare le conseguenze dell'errore commesso”* (cfr. TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 19.03.2026, n. 337); Rilevato inoltre che, secondo quanto precisato da ALER, le assegnazioni riguardanti i nuclei familiari in condizione di indigenza sono disposte nella misura del 20% delle unità abitative disponibili nell'anno solare, pari a complessivi 23 alloggi nel Comune di Legnano (cfr. art. 6.2 dell'Avviso Pubblico), per cui la

relativa quota di riserva è attualmente delimitata a n. 2 immobili; conseguentemente, anche nel caso in cui al ricorrente venisse riconosciuto il punteggio richiesto di 39.000, lo stesso verrebbe collocato al 15[^] posto della graduatoria per i nuclei in condizione di indigenza e, dunque, in posizione non utile per l'immediata assegnazione;

Rilevato altresì che parte ricorrente ha notificato il presente gravame ad almeno un controinteressato, per cui ha dato prova di aver adempiuto a quanto prescritto dall'art. 41, comma 2, c.p.a.;

Rilevato, pertanto, che deve disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria all'Avviso Pubblico n. 11901 -Offerta abitativa 2025 (Comune di Legnano), i quali potrebbero essere danneggiati in caso di accoglimento del ricorso e che, in relazione alla natura della controversia e all'elevato numero di controinteressati, sussistono i presupposti di cui agli artt. 41 comma 4 e 49, comma 3 c.p.a. per autorizzare la notificazione per pubblici proclami, con le seguenti modalità:

A) pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Comune di Legnano dal quale risulti:

- 1) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2) l'indicazione dell'amministrazione intimata, provvedendo tuttavia a rendere non riconoscibile il nome e cognome della parte ricorrente per ragioni di tutela della riservatezza;
- 3) gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
- 4) l'indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come i soggetti inclusi nella graduatoria dell'Avviso n. 9500/Piano 2024 per l'assegnazione di unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici di proprietà del comune di Legnano;
- 5) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito

medesimo;

6) l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

B) il Comune di Legnano è tenuto, sua volta, a rilasciare alla parte ricorrente un'attestazione relativa all'avvenuta pubblicazione dei dati innanzi indicati e a non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, l'avviso di cui alla precedente lett. A);

Ritenuto che detta pubblicazione dovrà essere effettuata, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di 10 (dieci) giorni dall'adempimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) così provvede:

- respinge l'istanza cautelare;
- ordina l'integrazione del contraddittorio, nei modi e nei termini indicati in motivazione;
- compensa le spese della presente fase processuale.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:

Maria Ada Russo, Presidente

Valentina Caccamo, Primo Referendario, Estensore

Silvia Torraca, Referendario

L'ESTENSORE
Valentina Caccamo

IL PRESIDENTE
Maria Ada Russo

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

